CAMERA DEI DEPUTATI N. 1312

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato CAVERI

—

Modifiche allo Statuto speciale della Valle d'Aosta in materia elettorale

Presentata il 26 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Si è fatta assai vivace di questi tempi la discussione sulla legge elettorale delle regioni. La Camera dei deputati aveva scelto, vista l'imminenza della scadenza elettorale, di modificare l'articolo 122 della Costituzione, che riguarda le regioni a statuto ordinario. A regime, la legge costituzionale proposta assegnava un'ampia autonomia alle regioni a statuto ordinario e questo crea necessariamente una necessità di coordinamento e di armonizzazione con le norme statutarie di rango costituzionale che regolamentano la materia elettorale per le regioni a statuto speciale. Successivamente, mancato l'accordo sulla riforma costituzionale, si è scelta la via della legge ordinaria.

Intanto altre proposte di legge costituzionale si occupano della normativa di regioni autonome e province autonome, di cui ci si dovrà presto occupare.

La Valle d'Aosta si trova già in una situazione particolare, poiché la riscrittura dell'articolo 16 dello Statuto, avvenuta nel 1989, la proiettò all'avanguardia del dibattito politico proprio per il contenuto della norma. Infatti, mentre la vecchia dizione statutaria, prevedendo una legge dello Stato per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta, relegava la Valle d'Aosta in una situazione assai anomala poiché le altre regioni autonome avevano avuto sin dall'inizio la competenza per dotarsi di una propria legge elettorale, la modificazione votata dal Parlamento cinque anni fa permetteva alla Valle d'Aosta molta più libertà di azione di quanto contenuto negli statuti delle altre regioni autonome. La differenza apparve sin da allora fondamentale. Mentre le altre regioni autonome erano comunque costrette dai loro statuti a dotarsi di una legge elettorale proporzionalistica, la Valle d'Aosta non aveva questa costrizione, che allora venne però controbilanciata – nella temperie di un dibattito politico che avvenne probabilmente in tempi non maturi – dalla previsione che la legge elettorale dovesse essere votata dai due terzi del consiglio regionale. Se la tendenza, come credo, sarà quella di con-

sentire alle regioni autonome di scegliere liberamente il proprio sistema elettorale, senza il vincolo proporzionale e senza obblighi di maggioranze particolari per il voto della legge, allora parrebbe logico che debba cadere quel vincolo di una maggioranza rinforzata che altrimenti graverebbe sulla sola Valle d'Aosta. Ecco la ragione della modifica proposta all'articolo 16 dello Statuto di autonomia della Valle d'Aosta. Inoltre allo stesso articolo vi è la previsione che con legge regionale siano, con la massima autonomia, stabilite le modalità di elezione del presidente della giunta e degli assessori. Questo significa, a mio avviso, che spetterà al Consiglio della Valle decidere, in connessione con il resto dello Statuto, se eleggere direttamente il presidente oppure no, se dividere rigidamente il legislativo dall'esecutivo oppure no. Le altre modifiche proposte riguardano l'articolo 17 dello Statuto, con la previsione che i casi di ineleggibilità e di incompatibilità siano regolati da legge regionale, che peraltro ovviamente dovrà tenere conto dei princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato, mentre l'articolo 33 dello Statuto viene abrogato consentendo, vista la modifica dell'articolo 16, una certa libertà anche per quanto attiene la scelta della forma di governo in Valle d'Aosta. Naturalmente vi è piena consapevolezza che le modifiche proposte dovranno rientrare in una proposta di legge più organica, che accorpi nei lavori della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati i testi riguardanti ciascuna regione o provincia autonoma. Con l'augurio conclusivo che pervengano anche dal Consiglio della Valle d'Aosta suggerimenti o migliorie sulla proposta in esame.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge regionale. La stessa legge disciplina le modalità di elezione del presidente della giunta e degli assessori ».

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 17 del citato Statuto speciale per la Valle d'Aosta è sostituito dal seguente:

« I casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge regionale ».

ART. 3.

1. L'articolo 33 del citato Statuto speciale per la Valle d'Aosta è abrogato.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1312
Lire 500